



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO
NAZIONALE

DECRETO SANZIONATORIO

emesso ai sensi dell'art. 45 n. 2 del Regolamento di Giustizia

PROCEDIMENTO N. 8S/2016 a carico di Alberto Federici

*

Premesso che

1. a seguito dell'invio, in data 11 aprile 2016, di rapporto informativo da parte della Segreteria del Oasi Golf Club, in relazione a quanto avvenuto in occasione della gara Nazionale disputata il 2 aprile 2016, la Federazione Italiana Golf apriva un procedimento disciplinare nei confronti di Alberto Federici, così come disposto dall'art. 2 comma 3 del Regolamento di Giustizia, scaricabile dal sito della Federazione Italiana Golf (www.federgolf.it);
2. in particolare, nel citato rapporto informativo, si segnalava che Federici veniva squalificato dalla suddetta gara per aver abbandonato il gioco dopo 8 buche senza darne comunicazione al Comitato ed infrangendo la regola 6-8;
3. sempre in data 11 aprile, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltra il suddetto

rapporto informativo al sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori);

4. in data 15 aprile 2016 il Giudice emetteva provvedimento di fissazione della data di decisione, con il quale fissava la data dell'udienza al 3 maggio 2016 e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella dell'ammonizione;
5. nel citato provvedimento, il Giudice avvertiva Alberto Federici della facoltà di richiedere l'emissione del decreto sanzionatorio secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 44 n. 3 e 4 del Regolamento di Giustizia;
6. con comunicazione via email in data 27 aprile 2016, Alberto Federici richiedeva, per il tramite del padre, l'emissione del decreto sanzionatorio accettando incondizionatamente i fatti contestati e la sanzione indicata nel ricorso.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto Avv. Massimiliano Perletti, Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 45, n. 2 del Regolamento di Giustizia

emette decreto sanzionatorio

infliggendo ad Alberto Federici, ai sensi dell'art. 14 n. 1 del Regolamento di Giustizia, l'ammonizione, con avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità

Milano, 29 aprile 2016



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)